



PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogn. riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria

SOMMARIO

PARTE PRIMA


LEGGI E DECRETI

- LEGGE 21 Dicembre 1965, n. 23 — *Legge relativa all'Imposta sugli Spettacoli.* Pag. 3
- LEGGE 21 Dicembre 1965, n. 24 — *Delega al Governo in materia fiscale per la copertura del Bilancio di previsione dello Stato.* » 12
- LEGGE 22 Dicembre 1965, n. 25 — *Legge relativa alla istituzione di una imposta sul patrimonio delle Società ed alla abrogazione dell'imposta di negoziazione e dell'imposta sul capitale delle Società straniere* » 13

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 Dicembre 1965, n. 23.

Legge relativa all'Imposta sugli Spettacoll.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Territorialità dell'imposta

E' istituita un'imposta sugli spettacoli comunque e dovunque dati al pubblico nel territorio della Repubblica.

Art. 2

Soggetto passivo dell'imposta

Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica o giuridica a cui viene effettuato il pagamento del prezzo o del corrispettivo dello spettacolo, ai sensi dell'Articolo 4.

Art. 3

Oggetto dell'imposta

Formano oggetto dell'imposta:

- a) gli spettacoli cinematografici e gli spettacoli di varietà aventi almeno un numero cinematografico;

- b) le esposizioni artistiche, scientifiche, commerciali, agricole o industriali, le mostre, le fiere campionarie e altre simili manifestazioni di qualsiasi specie;
- c) gli spettacoli teatrali, musicali, sportivi, i trattenimenti, le giostre, e qualsiasi altro spettacolo non compreso nelle precedenti lettere a) e b).

Art. 4

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pagamento al soggetto d'imposta di un prezzo o corrispettivo dello spettacolo, realizzato attraverso la vendita di biglietti, abbonamenti, tessere, inviti, aumenti di prezzi di consumazione o in qualsiasi altro modo, salvo quanto disposto nei seguenti commi.

2. L'imposta si applica sull'entrata lorda complessiva realizzata nei modi di cui al precedente comma.

3. Si considera compreso nell'entrata lorda complessiva l'importo corrispondente ai biglietti d'ingresso gratuiti rilasciati dal soggetto d'imposta.

Art. 5

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta le tessere d'ingresso nominative distribuite gratuitamente, purchè il loro numero non ecceda complessivamente il cinque per cento dei posti disponibili. In tale percentuale non vanno comprese le tessere d'ingresso rilasciate alla stampa, e le tessere di servizio rilasciate, ai sensi dell'Articolo 13 secondo comma, ai funzionari addetti alla riscossione dell'imposta.

2. Gli spettacoli organizzati esclusivamente per finalità di beneficenza o di assistenza possono essere esentati in tutto o in parte dall'imposta, con provvedimento preventivamente emanato, di volta in volta, dal Ministro delle Finanze.

Art. 6

Aliquota dell'imposta

Le aliquote dell'imposta sono stabilite nelle seguenti misure:

- a) spettacoli di cui alla lettera a) dell'Art. 3: aliquota 30%;
- b) spettacoli di cui alla lettera b) dell'Art. 3: aliquota 5%;
- c) spettacoli di cui alla lettera c) dell'Art. 3: aliquota 15%.

TITOLO II

ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

Art. 7

Biglietti d'ingresso

1. Ai fini dell'accertamento, il soggetto d'imposta ha l'obbligo di rilasciare biglietti di ingresso a madre e figlia (quest'ultima suddivisa in due sezioni), e numerati progressivamente sulla madre e su ciascuna sezione della figlia in serie distinte e di diverso colore per le varie categorie di posti differenziati.

2. Il soggetto d'imposta deve inoltre fornirsi di due tipi di dotazione di biglietti da usare alternativamente quando venga variato il prezzo di ingresso, in modo che non sia adoperato lo stesso tipo di biglietto quando il prezzo dello spettacolo successivo venga modificato.

3. I biglietti a prezzo ridotto devono indicare la natura e la specie della riduzione.

4. I biglietti gratuiti devono avere le caratteristiche di cui all'Articolo 9.

5. I biglietti d'ingresso devono essere preventivamente punzonati dall'Ufficio finanziario competente alla riscossione dell'imposta.

Art. 8

Pubblicità del prezzo dei biglietti

I prezzi relativi agli spettacoli devono essere indicati in avvisi, manifesti o tabelle, esposti all'ingresso del locale.

Art. 9

Tessere e biglietti gratuiti

1. Le tessere nominative permanenti gratuite, rilasciate in esenzione dell'imposta ai sensi dell'Articolo 5 primo comma, devono essere preventivamente timbrate dall'Ufficio finanziario competente.

2. I biglietti o gli inviti gratuiti non possono eccedere il limite del 5% del numero dei posti disponibili, ragguagliati a ciascuna categoria di posti. In tal caso gli spettatori devono essere muniti di biglietto di colore differente rispetto ai biglietti normali a pagamento, con la chiara indicazione a stampa o a timbro che trattasi di biglietti gratuiti.

3. I biglietti gratuiti, come i biglietti normali, sono composti a madre e figlia divisa in due sezioni e numerati progressivamente sulla madre e su ciascuna sezione della figlia.

4. Sui biglietti gratuiti l'imposta è dovuta ai sensi dell'Articolo 4 terzo comma, nella stessa misura del biglietto a pagamento corrispondente al posto per cui sono stati rilasciati.

5. E' vietato il commercio dei biglietti o degli inviti gratuiti.

Art. 10

Registro di carico e scarico dei biglietti

1. Il soggetto d'imposta ha l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico dei biglietti d'ingresso, progressivamente numerato e preventivamente vidimato dall'Ufficio incaricato della riscossione.

2. Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli organi preposti alla vigilanza e al controllo sull'applicazione dell'imposta.

Art. 11

Controllo dei biglietti

1. Lo spettatore deve presentare all'ingresso del locale le due sezioni della figlia del biglietto. Le sezioni devono essere staccate dall'addetto al controllo: una di esse è consegnata allo spettatore, l'altra è introdotta in una cassetta chiusa a chiave. La chiave deve essere custodita dal soggetto d'imposta o da un suo incaricato o dipendente.

2. L'Ufficio finanziario addetto alla riscossione, ove ne ravvisi la necessità, può munire di un proprio lucchetto la cassetta di cui al precedente comma, in modo che essa possa essere aperta soltanto in sua presenza.

Art. 12

Obblighi dello spettatore

1. Lo spettatore è tenuto a conservare la sezione del biglietto ricevuta, per il tempo della sua permanenza nel locale.

2. Lo spettatore che, in seguito a controllo da parte degli Organi competenti, risulti sprovvisto di biglietto, è tenuto a pagare una seconda volta il prezzo del biglietto stesso.

3. L'obbligo di cui ai precedenti commi deve essere reso noto con un cartello a caratteri chiari e visibili, esposto all'ingresso del locale.

Art. 13

Organi di vigilanza e di controllo

1. La vigilanza e il controllo relativi all'applicazione dell'imposta sono demandati:

- a) ai funzionari degli Uffici incaricati della riscossione, muniti di tessera di riconoscimento;
- b) agli Organi della Polizia tributaria;
- c) agli Organi della Polizia ordinaria, nei centri in cui mancano gli Uffici o gli Organi di cui alle precedenti lettere a) e b).

2. Il soggetto d'imposta ha l'obbligo di rilasciare all'Ufficio finanziario competente alla riscossione dell'imposta due tessere di servizio che diano libero accesso ai posti di qualunque ordine.

3. I Sottufficiali e gli Agenti del Corpo della Polizia tributaria hanno libero accesso nei locali solo su presentazione di apposito ordine scritto di servizio, rilasciato di volta in volta dal competente Comando.

TITOLO III

RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 14

Riscossione dell'imposta

1. L'imposta diviene esigibile alla fine di ogni giornata di spettacolo, e deve essere versata, entro il quinto giorno successivo, all'Ufficio competente alla riscossione.

2. In caso di ritardato pagamento, è dovuto un diritto di mora pari al 10% dell'imposta.

3. Il funzionario incaricato della riscossione ha facoltà, per fondati motivi, di annullare in tutto o in parte il diritto di mora.

4. Trascorso il termine di giorni dieci dalla data di esigibilità, l'Ufficio competente procede, per mancato pagamento dell'imposta dovuta, all'esecuzione forzata secondo le norme relative al processo di esecuzione.

Art. 15

Liquidazione dell'imposta

1. Ai fini della riscossione, il soggetto d'imposta, alla fine di ogni giornata di spettacolo o dopo la chiusura de locale, procede alla liquidazione dell'imposta.

2. La liquidazione si effettua computando il numero dei biglietti venduti e compilando una distinta giornaliera di versamento delle entrate lorde complessive, con le modalità indicate nei seguenti articoli.

Registro delle distinte di versamento

1. Il soggetto d'imposta ha l'obbligo di tenere un registro delle distinte di versamento, a madre e figlia, progressivamente numerate e preventivamente vidimate dall'Ufficio competente alla riscossione.

2. I registri delle distinte usati devono essere conservati per il periodo di un anno e tenuti a disposizione degli Organi di vigilanza e controllo.

Art. 17

Modalità di compilazione delle distinte di versamento

1. Le distinte giornaliere di versamento di cui all'art. 15 devono essere compilate tenendo separati i vari prezzi praticati o raggruppando, per ciascuna serie, il numero dei biglietti venduti, con l'indicazione del numero relativo al primo e all'ultimo biglietto venduto.

2. La distinta, redatta in modo identico sulla madre e sulla figlia, è firmata dal soggetto d'imposta e dal funzionario incaricato della riscossione.

3. Il distacco della figlia dalla madre è effettuato esclusivamente dal predetto funzionario, al momento della riscossione dell'imposta.

Art. 18

Facoltà di deroga alle norme generali

In casi eccezionali, ove la compilazione delle distinte sia impossibile o difficoltosa in relazione alla natura dello spettacolo, al genere o all'ubicazione del locale o alla lieve entità dell'onere tributario, l'Ufficio incaricato della riscossione ha facoltà di determinare, su domanda dell'interessato, l'entrata lorda complessiva presunta e di liquidare in via definitiva l'imposta dovuta.

Art. 19

Facoltà degli Organi di vigilanza e controllo

Gli Organi di vigilanza e controllo di cui all'Art. 13 hanno facoltà di assistere alla compilazione delle distinte giornalieri di versamento, e di controllare il numero dei biglietti venduti attraverso le matrici e i biglietti della cassetta chiusa a chiave di cui all'articolo 11.

TITOLO IV

SANZIONI

Art. 20

Sanzioni penali

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, allo scopo di evadere o far sì che altri evadano l'imposta sugli spettacoli, altera le distinte giornalieri di versamento, o compie a tal fine altri atti fraudolenti, ovvero manca al pagamento dell'imposta è punito con l'ammenda da Sh. So. 200 a Sh. So. 2,000, nonché al pagamento di una soprattassa pari a due volte l'imposta evasa o non pagata e con la chiusura del locale.

Art. 21

Sanzioni amministrative

Per i seguenti illeciti amministrativi sono comminate le seguenti sanzioni amministrative:

- a) per mancata tenuta del registro di carico e scarico dei biglietti, di cui all'Articolo 10: pagamento di una somma da Sh. So. 300 a Sh. So. 1,200;
- b) per uso di biglietti difformi da quelli prescritti dall'Articolo 7: pagamento di una somma da Sh. 300 a Sh. So. 1,200;
- c) per mancato rilascio delle tessere di servizio, di cui all'Articolo 13: pagamento di una somma da Sh. So. 60 a Sh. So. 240;

- d) per omessa compilazione delle distinte giornaliera di versamento, di cui all'Articolo 17; pagamento di una somma da Sh. So. 30 a Sh. So. 120;
- e) per irregolare tenuta del registro delle distinte giornaliere di versamento e del registro di carico e scarico dei biglietti; pagamento di una somma da Sh. So. 30 a Sh. So. 120.

Art. 22

Organi di accertamento delle infrazioni

Sono competenti ad accertare le infrazioni alle disposizioni della presente legge:

- a) i funzionari degli Uffici competenti alla riscossione, muniti di tessera di riconoscimento;
- b) gli Organi della Polizia tributaria;
- c) gli Organi della Polizia ordinaria, nei centri ove non abbiano sede gli Uffici o gli Organi di cui alle precedenti lettere a) e b).

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 23

Abrogazione

Sono abrogate tutte le norme concernenti i diritti erariali sugli spettacoli, nonchè ogni altra norma contraria o incompatibile con quella della presente Legge.

Art. 24

Entrata in vigore

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Repubblica.

Mogadiscio, li 21 Dicembre 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN
Il Ministro delle Finanze
AWIL HAGI ABDULLAHI

LEGGE 21 Dicembre 1965, n. 24.

21 Dicembre 1965, n. 24.

Delega al Governo in materia fiscale per la copertura del Bilancio di previsione dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto della approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo Unico

Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1965 norme fiscali aventi forza di legge per la copertura del Bilancio di previsione dello Stato.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Mogadiscio, li 21 Dicembre 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze
AWIL HAGI ABDULLAHI

LEGGE 22 Dicembre 1965, n. 25.

Legge relativa alla istituzione di una imposta sul patrimonio delle società ed alla abrogazione dell'imposta di negoziazione e dell'imposta sul capitale delle società straniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto della approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Soggetti passivi dell'Imposta

1. E' istituita una imposta sul patrimonio delle persone giuridiche, ancorchè esenti dall'imposta sui redditi

2. All'imposta sono anche soggetti gli enti, le società e le associazioni estere operanti nel territorio della Repubblica mediante una stabile organizzazione.

Art. 2

Presupposto dell'Imposta

Presupposto dell'imposta è il possesso di un patrimonio imponibile da parte del soggetto passivo.

Art. 3

Oggetto dell'Imposta

1. Il patrimonio imponibile, oggetto dell'imposta è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

- a) capitale sottoscritto e versato delle società o patrimonio netto degli altri enti, risultante dal bilancio e dal rendiconto;
- b) riserve e straordinarie di qualsiasi natura, risultanti dal bilancio o dal rendiconto, con esclusione delle riserve destinate alla copertura di specifici oneri e passività ed a favore di terzi;
- c) utili di esercizio precedenti, riportati a nuovo.

2. Dalla somma indicata nel comma precedente si detraggono le perdite degli esercizi anteriori riportati a nuovo.

3. Nei confronti degli enti, società ed associazioni estere, di cui al secondo comma dell'Art. 1, il patrimonio imponibile è costituito da tutti i capitali destinati alle operazioni nel territorio della Repubblica, oppure dai capitali impiegati ove questi siano superiori a quelli destinati. Il patrimonio imponibile, in tali casi, non può essere mai inferiore al reddito fiscale capitalizzato al 100 per 10.

Art. 4

Aliquota

L'imposta è dovuta in ragione del 5 per mille sul patrimonio imponibile, determinato a norma del precedente articolo.

Art. 5

Anno di tassazione

1. Ai fini della presente legge, l'anno di tassazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

2. Per ogni anno di tassazione, l'imposta si applica:

- a) sul patrimonio imponibile risultante dal Bilancio o Rendiconto chiuso alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di tassazione;
- b) ovvero sul patrimonio imponibile risultante dal Bilancio o Rendiconto chiuso entro il 31 Dicembre dello stesso anno di tassazione.

Art. 6

Esenzioni

Sono esenti dall'imposta:

- a) le società cooperative di lavoro e di consumo a condizioni che siano rette con i principi e la disciplina della mutualità;
- b) le Amministrazioni Municipali, la Camera di Commercio e le Aziende statali e municipali che gestiscono di fatto, in regime monopolio, servizi di interesse pubblico;

- c) i Consorzi di bonifica, di miglioramento, di irrigazione e opere idrauliche;
- d) le Opere Pie, gli Istituti religiosi e gli Enti Pubblici di provvidenza e di assistenza sociale, nonchè gli altri enti aventi statutariamente fini di beneficenza e di istruzioni;
- e) gli istituti di istruzione non aventi scopi di lucro;
- f) gli enti, le società e le istituzioni che per legge e per accordo internazionale sono esenti da tributi.

«Tutte le attività esercitate a fine di lucro, dai sopradetti Istituti, sono escluse dall'esenzione».

Art. 7

Dichiarazione - Accertamento - Contenzioso - Riscossione - Sanzioni

Per quanto attiene alla dichiarazione del patrimonio imponibile, all'accertamento d'imposta, al contenzioso tributario, alla riscossione e alle sanzioni penali e amministrative valgono, in quanto applicabili, le norme di legge relative all'imposta sui redditi.

Art. 8

Decorrenza dell'Imposta

1. Ai fini della presente legge, il primo anno di tassazione è l'anno solare 1965.

2. Per tale anno, l'imposta si applica sul patrimonio imponibile risultante dai bilanci o rendiconti che al momento dell'entrata in vigore della presente legge debbano chiudersi alla data del 31 Dicembre 1964, ovvero in data successiva fino al 31 Dicembre 1965, in conformità alle norme legislative statutarie che concernono i soggetti d'imposta.

Art. 9

Abrogazione dell'Imposta di negoziazione e dell'Imposta sul capitale delle società straniere

E' abrogata l'imposta di negoziazione e l'imposta sul capitale delle società straniere regolata dai Titoli I e II del R. D. 28 Aprile 1949 n. 1636, nonchè ogni norma incompatibile con quella della presente legge.

Art. 10

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta delle Leggi e Decreti e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala.


E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica.

Mogadiscio, li 22 Dicembre 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze
AWIL HAGI ABDULLAHI



PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.